

ETTORE RANDAZZO

INTERVISTA A GIORGIO SANTACROCE
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

1. *La Corte di cassazione, soprattutto a causa del sovraccarico dei ricorsi, soffre di una serie di problemi. Quali sono i più gravi? Quali iniziative si possono adottare per farvi fronte?*

Senza dubbio il problema più grave è determinato dal carico di lavoro che altera la funzione della Corte Suprema, impedendole di svolgere in modo proficuo la funzione di nomofilachia che l'ordinamento le assegna. La trattazione di una miriade di questioni bagatellari distoglie energie preziose dall'esame dei ricorsi più importanti e ritarda la risposta di giustizia, allungando in maniera anch'essa abnorme la durata del giudizio di legittimità.

In quasi tutti gli ordinamenti europei il ricorso alla Corte Suprema avverso i provvedimenti dei giudici di merito è considerato un rimedio eccezionale, legato alla tutela dei diritti fondamentali o alla previsione di un limite minimo di valore delle cause o alla violazione di importanti principi di diritto sostanziale o processuale o al rilievo pubblico generale della questione di diritto sollevata dal ricorso. Nella prospettiva di mirate e specifiche revisioni costituzionali, si auspica quindi la riforma del settimo comma dell'art. 111 della Costituzione, prevedendo che il ricorso per cassazione possa essere proposto solo nei casi previsti dalla legge, lasciando alla legge ordinaria il compito di individuare e selezionare i casi di ricorribilità.

È oggi sotto gli occhi di tutti il forte squilibrio tra il flusso dei ricorsi eccessivamente intenso e le risorse umane e strumentali a disposizione e attivamente impiegate per la loro definizione, che sono assolutamente inadeguate sotto l'aspetto quantitativo, nonostante la loro eccellenza sotto l'aspetto qualitativo. Le gravi carenze di organico di cui soffre la Corte di cassazione, sia con riferimento ai magistrati, sia con riferimento al personale amministrativo, costituiscono un insuperabile impedimento a conseguire il "pareggio" tra ricorsi definiti e ricorsi introitati nell'anno, con inevitabile accrescimento del c.d. "arretrato"; e ciò nonostante la Corte lavori a pieno ritmo, impiegando senza risparmio ogni energia e producendo un numero di provvedimenti che ha dello straordinario, specialmente se lo si valuta in relazione alla luce delle scarse risorse disponibili.

Questa situazione di forte disagio concerne in misura maggiore il settore civile rispetto a quello penale, ma deve essere ribadito che in ogni settore lo sforzo impiegato va già oltre il limite dell'esigibile. Occorre un serio intervento del legislatore che adotti provvedimenti straordinari per affrontare l'arretrato e approvi riforme utili a impedire che esso si ripristini. C'è da augurarsi, inoltre che il CSM provveda a colmare le lacune dell'organico relativo ai magistrati della Corte e che il Ministero rafforzi e rinnovi il personale amministrativo in servizio presso la stessa, tenendo conto che molti dipendenti sono ormai prossimi all'età della pensione.

2. *Si ha l'impressione in ogni caso che per smaltire rapidamente i numerosi ricorsi fissati per udienza i Presidenti dei collegi comprimano eccessivamente il tempo della discussione. Quanto pesano, dunque, sull'esito del giudizio la discussione e la collegialità?*

La discussione dibattimentale influisce sulla decisione quando riesce a evidenziare questioni ulteriori e più approfondite rispetto a quelle prospettate e argomentate nel ricorso, mentre è destinata a rivelarsi inutile, se non addirittura controproducente, quando reitera in modo pedissequo il contenuto dei ricorsi e delle memorie. Il rispetto per il ruolo che ricopre una Corte di legittimità dovrebbe impedire inutili perdite di tempo, come accade quando si dà lettura di ampi stralci del ricorso, che il Collegio conosce perfettamente.

In ogni Corte Suprema e nelle Corti sopranazionali e internazionali (come quelle di Strasburgo e di Lussemburgo) la serietà di tutti i protagonisti del processo impone un costume di sobrietà anche nel rispetto dei tempi del dibattito quando si trattano temi e problemi già ampiamente illustrati negli atti introduttivi.

Essenziale, invece, per la "bontà" della decisione è il confronto collegiale, che in Corte di cassazione è effettivo, come testimonia tra l'altro la durata delle camere di consiglio.

3. *È noto il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui l'inammissibilità del ricorso determina l'impossibilità di dichiarare la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Potrebbe questo principio favorire dichiarazioni di inammissibilità anche quando il ricorso andrebbe rigettato?*

Vale la pena di precisare che l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la prescrizione del ricorso non rileva in caso di ricorso originariamente inammissibile

ha evitato che la Corte di cassazione si trasformasse in giudice deputato a dichiarare estinti i reati per decorso del termine di prescrizione.

Il rischio di dichiarazioni di inammissibilità anziché di pronunce di rigetto del ricorso sorge essenzialmente allorché la Corte rileva la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso ovvero la proposizione di motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Mentre questa seconda eventualità si ricollega a censure che attengono direttamente al merito della regiudicanda, la prima opzione implica un giudizio discrezionale circa la sussistenza di infondatezza o di manifesta infondatezza. Si tratta di un tipico apprezzamento discrezionale, rimesso, come tanti altri, alla valutazione del giudice, in relazione al quale assumono peraltro rilievo elementi oggettivamente verificabili, come, ad esempio, l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione proposta.

4. *Quale grado di attenzione può assicurare la Settima Sezione Penale alla decisione dei ricorsi previamente selezionati come inammissibili? Come scongiurare il rischio che l'attività di filtro risenta negativamente dell'elevato numero dei ricorsi da esaminare e finisca per perseguire istanze deflattive?*

Anche qui preme precisare che ogni ricorso assegnato alla Settima Sezione Penale è oggetto di attento esame da parte dei magistrati c.d. "spogliatori". L'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione, inoltre, viene specificamente comunicato al difensore con un avviso che contiene "l'enunciazione della causa di inammissibilità" ex art. 610, comma 1, c.p.p., e questi ha facoltà di presentare di presentare "motivi nuovi e memorie" fino a quindici giorni prima dell'udienza ex art. 611, comma 1, dello stesso codice di rito.

Va aggiunto ancora che, nella prassi, i ricorrenti, salvo rarissime eccezioni, una volta ricevuta la comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 610 c.p.p., non si preoccupano affatto di indicare motivi nuovi o memorie illustrative, a riprova della loro piena consapevolezza della pretestuosità o strumentalità dei ricorsi presentati. Non mancano casi, peraltro, in cui la Settima Sezione, esaminati i ricorsi, li restituisce al Presidente della Sezione di provenienza per la trattazione secondo il rito ordinario, come pure si registrano casi di ricorsi assegnati alle Sezioni ordinarie che si chiudono con una declaratoria di inammissibilità. In questa prospettiva viene naturale affermare che il filtro assicura la soddisfazione di una fisiologica esigenza deflattiva là dove i ricorsi risultano *prima facie* inammissibili e consente alla Corte, gravata da un numero elevatissimo di procedimenti (oltre 53.000 sopravvenienze nell'anno 2013), di concentrarsi sulle impugnazioni "valide".

Desidero sottolineare, infine, che il relevantissimo numero di ricorsi dichiarati inammissibili (oltre il 64% del totale, dato pressoché stabile da oltre 10 anni) costi-

tuisce l'eloquente dimostrazione dell'uso distorto e improprio che viene fatto del ricorso per cassazione e dell'autentico "spreco di giurisdizione" che in questo modo si compie.

5. Non ritiene che per favorire lo smaltimento delle pendenze debba innanzi tutto intervenire anche il legislatore? In particolare, tra le proposte che sono state avanzate per contenere il numero dei ricorsi, vi è quella di non ammettere i ricorsi sottoscritti dal solo imputato, anche perché sovente redatti in realtà da un difensore non abilitato. Qual è la Sua opinione al riguardo?

Il problema dell'enorme numero di ricorsi che affluiscono alla Corte di cassazione richiede interventi decisi di tutte le istituzioni che abbiano possibilità di intervenire (a cominciare ovviamente dal legislatore), perché è in gioco la necessità di salvaguardare la funzione di nomofilachia che è propria della Corte ed è assolta dall'enunciazione del principio di diritto, e di rafforzare così la saldezza e l'inoppugnabilità degli orientamenti espressi e la prevedibilità dell'esito dei giudizi, per l'effetto dissuasivo che tutto ciò comporta nell'intraprendere nuove azioni suscettibili di avere scarse possibilità di successo.

Escludere i ricorsi sottoscritti direttamente dall'imputato, come tuttora consente l'art. 613 c.p.p., può sicuramente contribuire ad alleviare il problema, non solo perché ridurrebbe il numero dei procedimenti, ma anche e soprattutto perché darebbe maggiore spessore al "diritto di difesa" e alla "serietà" dell'impugnazione.

Non debbono essere trascurate tuttavia anche altre forme di intervento, tenendo presente che la garanzia dell'impugnabilità in cassazione contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è assicurata dall'art. 111 Cost. con riferimento alla "violazione di legge"; un tema da approfondire dovrebbe forse riguardare il limite entro il quale occorre assicurare la possibilità di proporre ricorso solo per darsi di vizi attinenti alla motivazione.

Un altro tipo di selezione dei ricorsi, presente in altri ordinamenti, potrebbe basarsi su una valutazione di ricevibilità del ricorso, sulla base di una delibazione affidata alla stessa Corte di cassazione e limitata alle sole questioni che investono profili di nomofilachia.

Sono queste innovazioni profonde che richiedono però un vaglio estremamente cauto e attento. Una cosa sembra certa: senza innovazioni, nessun intervento organizzativo può dare risultati apprezzabili.

6. Sono misurabili, a distanza di sette anni, gli effetti della riforma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., nella parte in cui consente il controllo della motivazio-

ne, quando il relativo vizio risulta da atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di ricorso?

Un dato statistico idoneo a consentire un esatto apprezzamento delle conseguenze della riforma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non è agevolmente individuabile né prefigurabile, perché richiederebbe l'esame delle singole sentenze di annullamento pronunciate con riferimento a questo motivo. Può dirsi, comunque, in generale, che l'impatto della riforma non è stato quantitativamente imponente, anche perché, sin dall'entrata in vigore della stessa, e con un orientamento costantemente confermato, la giurisprudenza di legittimità esclude con decisione che il vizio di motivazione, anche nella nuova formulazione normativa, consenta alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

7. Ritiene che un proficuo dialogo e collaborazione tra magistrati e avvocati sia utile e possibile? E in quali aree o settori del processo se ne avverte maggiormente la necessità? Sarebbe auspicabile una drastica riduzione dei patrocinanti in Cassazione (così come avviene in quasi tutti gli ordinamenti comparabili con il nostro)?

Istituire e sviluppare un raccordo nelle relazioni tra avvocatura e magistratura, pur nella rigorosa distinzione delle funzioni svolte da queste due categorie di soggetti, è fondamentale per attuare una riforma condivisa della giustizia. La crisi della giustizia è un problema che riguarda la magistratura, l'avvocatura e la società e, quindi, deve essere affrontata da tutti coloro che hanno interesse al corretto funzionamento della giurisdizione. Magistrati e avvocati possiedono oltretutto una cultura e usano un linguaggio comuni, sicché è agevole rendersi conto di quanto possa essere utile un'unità di intenti tra loro: un confronto tra posizioni e punti di vista legittimamente diversi, secondo le rispettive esperienze professionali, quando avviene in piena onestà intellettuale, in assoluta libertà e al di fuori di ruoli precostituiti, costituisce la più efficace premessa metodologica per affrontare insieme e in modo concreto il difficile cammino delle riforme, specie nel settore della giustizia civile, che è la più malconca delle forme di giustizia, quella che soffre di più ed espone l'Italia alle critiche e alle condanne provenienti dall'Europa.

Cooperazione e assunzione delle responsabilità che spettano a ciascuna sono indispensabili però anche in altri settori chiave, come quello del processo civile telematico e più in generale dell'informatica giudiziaria per le innegabili ricadute positive che questa convergenza "dialettica" può avere sulla durata ragionevole dei processi.

Per quanto riguarda le fasi processuali nelle quali potrebbe trarsi il maggior vantaggio di tale collaborazione penso al momento della raccolta delle prove e a un uso non distorto dei mezzi di impugnazione, perché è in questi ambiti che più si avverte la spinta agevolatrice che può derivare dalla specializzazione degli avvocati (al pari di quella che comunemente si pretende dal giudice chiamato a decidere). In questa prospettiva una più contenuta misura del numero dei patrocinanti in cassazione potrebbe avere effetti oltremodo benefici. L'attuale numero di oltre 55.000 avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è paradossale, anche perché avere un numero così rilevante di avvocati non vuol dire affatto disporre di servizi di maggiore qualità e meno onerosi per i cittadini.

8. *La Sua lettera indirizzata il 17 giugno 2013 al Presidente del CNF, Prof. Guido Alpa, recante talune raccomandazioni sulla tecnica e sull'estensione dei ricorsi e degli atti di parte, ha richiamato, com'era prevedibile, l'attenzione del mondo dell'Avvocatura. Non ritiene che l'esigenza di affinare la tecnica di redazione degli atti di parte debba essere coltivata principalmente dagli Ordini professionali?*

La mia lettera al Presidente del CNF è espressione di quella maggiore collaborazione tra magistratura e avvocatura che ritengo funzionale a un "miglioramento" anche della reciproca intelligenza degli atti e dei provvedimenti processuali. Alla scelta non nuova di redigere una "motivazione semplificata" dei provvedimenti del giudice mi è sembrato opportuno accompagnare l'invito a una ragionevole ed essenziale riduzione delle dimensioni dei ricorsi, in modo da poterne contenere la stesura in un controllato numero di pagine, tenendo conto ovviamente dell'eventuale maggiore o minore complessità dell'impugnazione.

La semplificazione dei provvedimenti giurisdizionali non può rimanere infatti un fatto isolato, in quanto la sentenza non è la formulazione di un "comando originario", ma è la risposta a una domanda del cittadino volta a realizzare la tutela effettiva dei propri diritti. Ne deriva che questa domanda tanto meglio potrà essere soddisfatta, quanto più l'atto con la quale la stessa verrà formulata risponderà a requisiti di chiarezza e di sinteticità. E' un fondamentale interesse del ricorrente che l'impugnazione proposta sia pienamente e prontamente compresa dal giudicante.

Mi sono mosso nella direzione già seguita dal Consiglio di Stato e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ha addirittura adottato uno specifico formulario da utilizzare per la presentazione dei ricorsi, statuendo che il suo mancato rispetto comporta l'irricevibilità del ricorso.

Tenendo conto che la Corte di Strasburgo apprezza le iniziative di *self restraint* delle Corti nazionali che siano funzionali a un ragionevole contenimento dei ricor-

si, mi sembra quindi importante che il dialogo tra avvocatura e magistratura prosegua nel senso di pervenire, almeno per quanto riguarda i ricorsi per cassazione, a qualcosa che somigli significativamente a un “formulario”, lavorando in questa prospettiva, anche a una più precisa individuazione dell’*ubi consistam* del principio di autosufficienza.

9. *Come valuta il contributo offerto alla giurisprudenza della Suprema Corte dai consiglieri che provengono dall’Avvocatura e dall’Università? Sarebbe di reciproco interesse una più forte contaminazione e interazione fra l’attività di ricerca e la produzione giurisprudenziale? E attraverso quali canali potrebbe realizzarsi un simile rapporto?*

La mia esperienza segnala una disomogeneità di risultati nel contributo offerto alla Corte dai consiglieri provenienti dall’Avvocatura e dall’Università. Molto positivi in alcuni casi, difficilmente apprezzabili in altri. Sono, tuttavia, convinto dell’importanza di questo strumento, credendo fermamente che uno stretto rapporto di scambio tra il mondo della giurisprudenza e il mondo accademico (così come dell’avvocatura) possa rivelarsi fecondo di risultati, utili alla crescita culturale di tutti i settori coinvolti, e in ultima analisi del Paese stesso al quale è capace di assicurare un futuro migliore. Si tratta di ben calibrare le scelte ed essere ben attenti nelle valutazioni, perché non è assolutamente facile calare in un orizzonte diverso un’esperienza compiuta altrove e costitutiva di una *forma mentis* e di parametri di valutazione tra loro profondamente estranei. Per questo il costituente, nell’art. 106, secondo comma, della Carta fondamentale, ha previsto che questa “osmosi” si collochi solo a un livello assai alto, richiedendo il possesso di “meriti insigni” da parte di coloro che, provenendo dal mondo dell’Avvocatura o dell’Università, manifestino interesse a dare il proprio personale contributo alla difficile, e assai particolare, “arte del giudicare”. Si tratta di un “livello” di formazione culturale che può più agevolmente garantire un’acquisita capacità di sfuggire a ogni possibile condizionamento del proprio specifico *background*.

10. *In quale misura vivono nella giurisprudenza della Corte di cassazione i principi affermati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo?*

La giurisprudenza della Corte dedica la massima attenzione ai principi affermati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e assai frequenti sono ormai i riferimenti a tali principi come parametri di valutazione per le specifiche situazioni che sono oggetto di giudizio. Illuminante in proposito è una recente sentenza delle Sezioni Unite civili (la n. 11826 del 16 maggio 2013) che ha affermato che il giudice nazionale ha «il dovere, nell'ambito della cognizione del singolo caso, di applicare i principi enunciati dalla Corte Europea sulla base della Convenzione e dei relativi Protocolli», ma «non ha giurisdizione al fine di stabilire se sia stata esattamente adempiuta dallo Stato italiano una specifica sentenza della Corte di Strasburgo», in quanto «le questioni concernenti l'interpretazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo esulano dalle attribuzioni giurisdizionali del giudice nazionale, spettando l'attività di interpretazione di tali decisioni, in forza degli artt. 32 e 46 della Convenzione, nonché dell'art. 79 del Regolamento della Corte, in via esclusiva e definitiva alla stessa Corte». Le Sezioni Unite Civili hanno poi precisato che «nel sistema normativo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non ha modificato – in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2011 – la propria posizione nel sistema delle fonti, e il rinvio operato dall'art. 6, par. 3, del Trattato alla Convenzione non consente al giudice nazionale, nelle materie estranee al diritto dell'Unione europea e in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta Convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, senza che sia possibile riferire la medesima Convenzione all'art. 11 Cost., in forza della qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come “principi generali” del diritto dell'Unione» (sent. n. 27102 del 4 dicembre 2013).

11. *Non può dirsi pienamente assicurata la prevedibilità dell'esito dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto. Cosa si può fare per conseguire un più alto tasso di uniformità delle decisioni, almeno di quelle di legittimità?*

La prevedibilità del risultato possibile del processo alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza (quanto meno di quella di legittimità) costituisce il nucleo essenziale di qualsiasi sistema di giustizia e dovrebbe quindi rappresentare l'obiettivo più immediato da perseguire nel percorso delle riforme. Non v'è altro mezzo che possa assicurare una pari capacità deflativa delle iniziative giudiziarie, accrescendo le opportunità di concentrare gli sforzi della giurisprudenza sulle questioni più complesse. Naturalmente quando si parla di “prevedibilità” occorre sem-

pre parlare di “prevedibilità ragionevole”, in quanto la giurisprudenza cresce con la società e ne registra i mutamenti, non potendo un sano esercizio del potere di giudicare restare sempre e comunque fedele a una propria decisione assunta in tempi non più consoni all’attualità della vicenda oggetto di esame. Assicurare una “ragionevole prevedibilità” dell’esito di un giudizio è in larga parte affidata alla paziente ricerca da parte del giudice (in particolare del giudice di legittimità) delle ragioni che militino a favore di orientamenti già precedentemente espressi, con intelligente disponibilità ad accettarne i risultati in assenza di rilevanti mutamenti del quadro sociale.

12. *La recente giurisprudenza penale della Corte di cassazione tende a svalutare il vincolo garantistico costituito dalla lettera della legge. Si pensi, per esempio, alla sentenza delle Sezioni Unite che ha esteso la configurabilità del tentativo di rapina impropria al caso in cui l’agente, per conseguire l’impunità, abbia esercitato violenza o minaccia prima della sottrazione della cosa mobile. Ha ragione chi afferma che la S. C. abbia assunto un ruolo eccessivamente ‘creativo’ e ‘paralegislativo’ nell’interpretazione/applicazione della norma?*

L’esempio della sentenza Reina, in tema di tentativo di rapina impropria (Sez. Un., n. 34952 del 19 aprile 2012) non mi sembra il più indicato per discutere su lettera e *ratio* della norma. In ogni caso quella sentenza si iscrive nell’alveo di un orientamento risalente nel tempo e di gran lunga prevalente.

Esaminando la giurisprudenza delle Sezioni Unite Penali degli ultimi anni deve invece evidenziarsi la tendenza opposta a quella che viene qui criticata. Le Sezioni Unite Penali hanno dato la giusta importanza alla lettera della legge per addivenire a un risultato garantistico. Così, per esempio, utilizzando un mutamento letterale introdotto nell’art. 6, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 28 hanno ritenuto verificata la “*abolitio criminis*” della norma che prevedeva l’obbligo di esibire i documenti di identità o del permesso di soggiorno relativo all’obbligo di fornire i documenti anche per gli stranieri in posizione irregolare (Sez. Un., n. 16453 del 24 febbraio 2011).

Valorizzando la lettera della legge, le Sezioni Unite hanno anche ritenuto che nel delitto di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento della realizzazione della violenza o della minaccia, così superando un forte opposto orientamento (Sez. Un., n. 21837 del 29 marzo 2012)

Più in generale mi preme evidenziare che la visione di un sistema giuridico in cui i giudici si limitano a enunciare la *voluntas* già interamente esplicitata dal legi-

slatore risulta superata dalla esperienza della moderna giurisdizione e tradisce una visione gius-positivista piuttosto ingenua, in via di superamento anche negli ambienti penalistici che risultano più tradizionalmente vicini al pensiero illuministico.

Oggi la giurisprudenza contribuisce al continuo processo di adattamento del diritto alla realtà e perché questo processo possa svolgersi in modo legittimo è necessario ricorrere a tecniche argomentative suscettibili di controllo e far leva sulla capacità del sistema di conseguire una tendenziale stabilizzazione, così da assicurare quella “prevedibilità dell’esito giudiziario” che sembra essere il vero significato della legalità.

Qualche giorno fa la Corte costituzionale ha depositato un’ordinanza in materia di sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in cui il TAR remittente aveva ritenuto di non poter adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata “in ragione del tenore letterale della disposizione e dell’ambito normativo in cui essa di colloca” (materia disciplinare, in cui valgono le stesse regole garantistiche della materia penale).

La Corte, nel dichiarare non fondata la questione ha evidenziato che “ad una adeguata operazione ermeneutica non è estranea, fra l’altro, l’evoluzione dell’ordinamento giuridico”. La norma, insomma, non rimane cristallizzata, ma partecipa alle complesse dinamiche che nel tempo investono le fonti del diritto a livello nazionale e sovranazionale, e che l’interprete deve necessariamente prendere in esame, al fine di preservare l’attualità e l’effettività delle tutele.

13. *La separazione dei poteri – con il corollario della distinzione tra attività politica e jus dicere – è ancora un perno irrinunciabile dell’odierno Stato di diritto?*

La separazione dei poteri è una caratteristica irrinunciabile di un qualsiasi ordinamento giuridico che abbia l’ambizione di presidiare efficacemente le regole di una società democratica. La nostra Carta costituzionale prevede le più opportune garanzie perché non vi siano tra i diversi ambiti “sconfinamenti abusivi” e spetta alla Consulta, che vi provvede con intelligente prudenza, il compito di dirimere eventuali conflitti che insorgano tra organi dello Stato nell’esercizio dei diversi poteri agli stessi istituzionalmente attribuiti. Credo comunque che la migliore realizzazione di una società ordinata al principio della separazione dei poteri dipenda in larga misura dal grado di consapevolezza che gli “interpreti” dei diversi poteri riescano ad acquisire circa i limiti della propria sfera d’azione e della inderogabile necessità di conformarvisi.

14. *Si afferma che la giurisdizione partecipa oggi alla governance socia-*

le. Ritiene che questa visione della Magistratura possa favorire letture e valutazioni politiche del suo operato così da metterne in forse la legittimazione?

Mi sembra persino ovvio che tutto dipende da cosa si intende per partecipazione della giurisdizione alla *governance* sociale, tenuto anche conto delle difficoltà che si incontrano quando si voglia dare una precisa definizione del concetto di *governance*, profondamente influenzato dal contesto al quale esso viene riferito (economia, politica, pubblica amministrazione). Secondo la definizione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, «in un mondo in cui la partecipazione dei rappresentanti degli interessi economici e della società civile sta diventando la norma, il termine *governance* definisce meglio il processo attraverso cui collettivamente risolviamo i nostri problemi e rispondiamo ai bisogni della società»: si tratta, quindi, di conoscere fenomeni che richiedono un impiego di risorse comuni e che coinvolgono diritti che possono essere compromessi dall'accresciuta possibilità di conflitti di interesse. In questo contesto, la giurisdizione non può rimanere estranea alle innovazioni che comportano la crescita, a volte disordinata, di una società che continuamente rinnova le scelte dei valori di riferimento: ciò non significa che la giurisdizione debba “prendere il posto” della politica, ma solo che la natura e lo spessore dei problemi generati da un quadro sociale in fermento esigono una collaborazione di tutti gli attori chiamati a gestirli mediante appunto lo strumento della *governance*.